

simo proposto dal guardasigilli al Senato. Quale che sia la sorte (ed io mi auguro che sia felicissima) che sarà per toccare al disegno di legge presentato al Senato, non guasta che noi, sin d'ora, veniamo a proporre ed a stabilire qualche cosa su questo argomento.

L'onorevole ministro, per combattere lo emendamento della Commissione, ci fa osservare che difficilmente in un Comune rurale si potrà trovare un avvocato, un notaio che possa accompagnare un litigante dinanzi al conciliatore.

Ma, onorevole Calenda, seguendo il suo concetto neppure nei capoluoghi di mandamento si dovrà cercare l'avvocato od il notaio; dovremo bensì contentarci d'un difensore che abbia una speciale autorizzazione dal presidente. E perchè questa persona, che vive in un Comune, e che limita tutta la sua professione a difendere cause dinanzi agli uffici di conciliazione, non potrà chiedere al presidente del tribunale un'uguale autorizzazione, come la può chiedere il suo collega, che abita nel capoluogo del mandamento?

Io questo non lo comprendo.

Calenda di Tavani, ministro guardasigilli. Non lo possono, perchè nei Comuni di 400 o 500 abitanti, non avete neppure il conciliatore.

Vischi. Un mio collega mi dice giustamente che si chiede la garanzia di moralità ed allora mettiamo tutti nell'obbligo di portare tale prova di moralità; e saremo più tranquilli.

Diversamente potrà accadere questo: in un Comune capoluogo del mandamento potrò avere una causa del valore di 50 lire, e dovrò presentare un difensore che abbia tutto quel gran bollo della moralità. In un Comune rurale potrò avere una causa di 100 lire, e potrò farmi difendere da una persona qualunque che quel tal bollo non possiede. Noi verremmo a stabilire qui due pesi e due misure, sempre odiosi, come sono odiosi tutti quei provvedimenti che riguardano più ai luoghi, che alla natura della...

Falconi, relatore. Alla natura della funzione.

Vischi. ...della funzione.

Comprenderei la proposta di rimandare tutte le questioni alla legge sull'aumento della competenza dei pretori, ma se un provvedimento vorremo prendere oggi, questo non potrà essere diverso, a mio parere, da quello che ci è stato proposto dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aprile.

Aprile. Io non parlo a nome della Commissione della quale mi onoro di far parte, parlo per conto mio.

Non arrivo a comprendere come il signor ministro possa insistere così vivamente nella domanda di respingere l'articolo come è stato modificato dalla Commissione, e di mantenere invece quello da lui proposto. Le ragioni che ha addotto mi pare che non siano molto convincenti, e mi pare facciano una grande confusione in una legge organica tra ciò che deve essere la disciplina di una funzione e il luogo in cui questa funzione possa compiersi. Le norme stabilite per l'esercizio del diritto di difesa non possono variare secondo accidentalità territoriali. Sarebbe strano che alle persone cui è consentito di poter difendere davanti allo stesso magistrato, sia vietato poi di esercitare il proprio ministero in taluni luoghi soltanto, secondo il caso e secondo le circostanze territoriali ed accidentali che restringerebbero nella maniera più bizzarra il loro diritto. Ora nella Commissione furono sostenuti due concetti. Taluni volevano la libertà massima, assoluta, come è presentemente. Altri credettero che via via che si è andata elevando la competenza dei conciliatori, dovesse disciplinarsi e rendersi più rigida e circondarsi di garanzie graduali anche la funzione della difesa, soprattutto quando si vedono, e non raramente, perfino ammoniti difendere cause, spogliando la povera gente. La questione diventa delicata e grave perchè ordinariamente è la povera gente della campagna che ricorre al giudice di pace assai spesso per garantire contratti anche verbali di lavoro, ignorante di leggi e di tasse, esposta a tutte le insidie e ai ladroncelli di abili e disonesti forensi che ne sorprendono col denaro la buona fede.

Il concetto che prevalse nella Commissione fu che effettivamente sarebbe stato utile di richiedere una certa specie di moralità per i difensori anche considerando che la competenza dei conciliatori è stata elevata. Ma parve assurdo alla Commissione lo ammettere che, in determinati luoghi, le stesse persone possano difendere e in altri no: onde venne alla conclusione di sopprimere le due frasi di questo capoverso dell'articolo che includevano tale concetto. Ma ora voi, impenitente signor ministro, persistete a fare una